

In ulteriore subordine, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, in quanto tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa impone ad un dipendente che possieda la doppia cittadinanza di rinunciare a quella del suo Stato membro di destinazione per aver diritto all'indennità di dislocazione.

Ricorso presentato il 5 gennaio 2006 — André/Commissione

(Causa F-10/06)

(2006/C 96/56)

(Lingua processuale: il francese)

Parti

Ricorrente: Daniel André (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. M. Jourdan]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 6 ottobre 2005, che ha negato al ricorrente, per una prestazione effettuata per conto e su richiesta della Corte di giustizia in data 12 e 13 gennaio 2005, l'indennità forfettaria prevista dall'art. 7 della Convenzione relativa alle condizioni di lavoro ed al regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza reclutati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- condannare la convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente a causa dell'atto lesivo, ovverosia al pagamento della somma di EUR 241,99, pari all'indennità che avrebbe dovuto essere versata, maggiorata di interessi a partire dalla data della sua esigibilità;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, agente interprete di conferenza, svolge prestazioni occasionali per conto dei vari servizi di interpretazione delle istituzioni comunitarie. Le sue prestazioni sono svolte nell'ambito di contratti di incarico che prevedono le giornate e il luogo in cui l'interpretazione è richiesta. Tali incarichi sono disciplinati, per gli aspetti pecuniari, dalla Convenzione relativa alle condizioni di lavoro ed al regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza reclutati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Nella presente causa, il ricorrente impugna la decisione della Commissione che gli ha negato il pagamento dell'indennità

forfettaria di viaggio prevista dall'art. 7 della citata Convenzione, e disciplinata nei dettagli dalle «modalità applicative» allegata a quest'ultima.

Nel ricorso, il ricorrente contesta l'interpretazione di tali disposizioni adottata dalla convenuta, secondo la quale l'esistenza di un lucro cessante derivante dallo spostamento sarebbe una condizione *sine qua non* per il pagamento dell'indennità in questione. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto considerare il 12 gennaio 2005 come primo giorno di incarico del ricorrente, sebbene quest'ultimo avesse già lavorato per un'istituzione comunitaria il 10 e l'11 gennaio 2005.

Secondo il ricorrente, il testo della Convenzione non contiene, neppure implicitamente, le condizioni supplementari richieste dalla convenuta, la quale che modificherebbe quindi indebitamente il contenuto della Convenzione.

Infine, il ricorrente sostiene che l'esistenza di una successione di contratti di incarico con una o più istituzioni comunitarie non consente di negargli il beneficio dell'indennità contestata.

Ricorso presentato il 9 febbraio 2006 — Zuleta de Reales Ansaldo/Corte di giustizia

(Causa F-13/06)

(2006/C 96/57)

(Lingua processuale: il francese)

Parti

Ricorrente: Leticia Zuleta de Reales Ansaldo (Lussemburgo, Lussemburgo) [Rappresentante: avv. G. Vandensanden]

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) della Corte di giustizia 4 maggio 2005, che ha nominato la ricorrente inquadrandola nel grado A*7, secondo scatto;
- reinquadrare la ricorrente nel grado (A*10, secondo scatto) nel quale ella avrebbe dovuto essere di regola inquadrata, ai sensi del bando del concorso CJ/LA/25, da essa superato;
- garantire la ricostituzione integrale della carriera della ricorrente, con effetto retroattivo alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificati, inclusi gli interessi di mora;